

FARMACOM FABRIANO SRL

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI E PARAFARMACI PER LA DURATA TRIENNALE PRESUMIBILMENTE DAL 01/08/2017 – 31/07/2020

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG: 7088132F8D

GARA INDETTA PER IL GIORNO 19/ 07/ 2017

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 18/ 07/ 2017, alle ore 13.00

1. STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione aggiudicatrice è la Farmacom Fabriano s.r.l., (successivamente indicata anche semplicemente Farmacom), con sede in Piazza del Comune n. 1, Telefono 0732/3308 Fax 0732/4718 email: farmacom.uno@gmail.com; p.e.c.: farmacomfabriano@legalmail.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura giornaliera, senza vincolo di esclusiva, dei farmaci e dei prodotti parafarmaceutici in genere (alimenti per l'infanzia, prodotti di medicazione, etc.), quotidianamente necessari alle 2 Farmacie Comunali di Fabriano, site rispettivamente in via Marconi 5 e in via Dante 270/a .

Sono da considerarsi farmaci: le specialità medicinali registrate (art. 9 del R.D. 03/03/1927, n. 478), le specialità medicinali registrate dal Ministero della Sanità esenti dall'obbligo di prescrizione medica e rispondenti ai requisiti determinati dalla circolare del Ministero della Sanità n. 115 del 30/12/1983), farmaci generici, farmaci da banco (OTC), specialità medicinali ad uso veterinario, farmaci omeopatici, galenici preconfezionati.

CPV (Vocabolario comune per gli appalti):3360000-3

L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

Divisione in lotti: NO

Ammissibilità di varianti: NO

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La selezione dell'operatore affidatario avverrà mediante apposita procedura di gara "aperta", regolamentata dall'art. 60 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", successivamente denominato anche semplicemente Nuovo Codice, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo Codice.

Il servizio è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal Codice degli contratti pubblici, dalle norme ancora vigenti del relativo Regolamento di attuazione (DPR 5 ottobre 2010, n. 207, nel proseguito, definito anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal Capitolato d'oneri e dal presente disciplinare.

4. DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto della fornitura avrà la durata di anni 3 (tre) e decorrerà presumibilmente dal

01/08/2017 al 31/07/2020.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di rinnovare tale fornitura, oltre tale periodo, per un massimo di ulteriori anni due, previa stipulazione di apposito atto, mediante il quale la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria si impegheranno al rispetto delle clausole e delle condizioni stabilite nel contratto originario, fatte salve le eventuali modifiche intervenute per legge.

5. IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo triennale presunto della fornitura è di **€ 4.100.000,00, IVA esclusa se e in quanto dovuta.**

Per l'eventuale rinnovo di due anni si stima un valore di € 2.733.000,00, **IVA esclusa se e in quanto dovuta.**

Tale importo è da ritenersi indicativo e potrà, nel corso dell'appalto, essere ridotto o aumentato da parte della FARMACOM in rapporto alle effettive esigenze della fornitura, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere compensazioni e indennità di sorta.

Con i corrispettivi indicati ai precedenti commi, l'aggiudicatario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Farmacom per la fornitura di che trattasi o connesso o conseguente alla medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta con il pagamento del corrispettivo.

6. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del prezzo della fornitura avrà luogo a seguito di presentazione di fattura mensile a 60 giorni fine mese, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura. Agli effetti della liquidazione del fatturato il prezzo che verrà considerato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativi alla presente fornitura.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Farmacom e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di irregolarità della fornitura, l'aggiudicatario sarà soggetto a penalità nei casi previsti dall'art. 10 del Capitolato d'oneri ed alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 11 del medesimo.

8. FINANZIAMENTO

La procedura è finanziata con i mezzi di bilancio della Farmacom.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli operatori

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Tra gli operatori economici che possono partecipare alla presente gara sono ricompresi i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), f) e g), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Sono inoltre ammessi eventuali altri soggetti che operano sul mercato, anche occasionalmente, fornendo le prestazioni oggetto della gara, anch'essi in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto-Legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle Black List di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n. del 4 Maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui all'art. 48 del Nuovo Codice si applicano, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

10.1) Requisiti di ordine generale:

- a. non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- b. Ai sensi del comma 11 del suddetto art. 80 del Codice, le cause di esclusione ivi previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12- sexies del D.L. 08.06.1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 07.08.1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- c. non sussista in capo al concorrente l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.lgs 6/09/2011 n. 159 e s.m.i. Oppure l'estensione negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- d. non sussistano in capo al concorrente sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67 c. 8 del D.lgs 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;
- e. non abbia fatto ricorso ai piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis c. 14 della legge 18/10/2001 n. 383 come sostituita dal decreto 25/09/2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22/11/2002 n. 266;
- f. non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale, soggetti per i quali incorrono le incompatibilità di cui all'art. 53 c. 16ter del D.lgs 30/01/2001 n. 165 introdotto dall'art 1 c. 42 let. L, della legge 190 del 6/11/2012;
- g. di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

10.2) Requisiti di idoneità professionale

- a) iscrizione alla CCIAA per attività inerenti il trasporto e la fornitura di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici ovvero, per le imprese straniere aventi sede in altro stato membro, certificato equipollente, secondo le disposizioni contenute all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
- b) Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'Albo delle società cooperative e se cooperative di tipo a), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituite in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91.;
- c) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016, ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui ai punti 10.1) e 10.2);
- d) in caso di consorzio diverso da quello ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs 50/2016 tutti i requisiti di cui ai punti 10.1) e 10.2) dovranno essere soddisfatti dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio;

10.3) capacità economico-finanziaria

- a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014 – 2015 - 2016) un fatturato globale dell'importo di almeno € 4.100.000,00 (diconsi euro quattromilonicentomila/00) al netto dell'IVA.
- b) i requisiti di cui al punto 10.3) dovranno essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento o dal consorzio ordinario di cui all'art. 45 comma 2 lett. c), mentre le singole imprese associate o consorziate non potranno comunque avere valori inferiori al 60% per la mandataria (capogruppo) e al 40% la mandante.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera c\)](#), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4, del del D.P.R 207/2016. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente Bando di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della delibera dell'Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente Bando attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, fatta salva la possibilità di procedere diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove comunicazioni dell'A.N.A.C. e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica documentazione attraverso l'utilizzo di tale strumento. In quest'ultimo caso e per i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, la Stazione appaltante procede autonomamente utilizzando strumenti

diversi.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato — AVCPass Operatore economico presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato nel presente bando.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in raggruppamento temporaneo di Imprese, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano in comune legali rappresentanti o direttori tecnici, con altre Imprese che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di Associazioni Temporanee di Imprese, pena l'esclusione dalla gara sia della impresa controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, nonché delle Associazioni Temporanee di Imprese ai quali le Imprese eventualmente partecipino, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara.

Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E' vietata l'associazione in partecipazione.

11. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo).

E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione

Temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in Associazione o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs 50/2016, pena l'esclusione delle imprese singole.

12. AVVALIMENTO

In attuazione del disposto dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/16, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo previsti ai precedenti punti 10.3), lett. a) e b), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all'istituto dell'avvalimento, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di gara, devono produrre, anche la seguente ulteriore documentazione:

1. Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- a) la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- b) l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere;

2. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, indicandole espressamente.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

3. una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest'ultima:

- a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti previsti dal presente bando e dal disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b) si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione/Ente per cui è indetta la gara a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) attesta:
 - la forma giuridica del soggetto con l'indicazione dei titolari, soci, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari;
 - l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dei relativi dati;

- (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative)* l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
 - l'esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
 - l'utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ex L. n. 383/2004.
- e) *(nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016)* indica le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento.

Alla suddetta autocertificazione va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

13. SUBAPPALTO E CESSIONE

Non è ammesso il subappalto **ad esclusione del servizio di trasporto**. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

14. CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà tramite procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

La presentazione delle offerte non vincola la Farmacom all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di partecipazione alla gara da parte di una sola ditta concorrente, purché l'offerta sia ritenuta valida e conveniente.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta indicata dal presente disciplinare.

L'offerta deve riguardare la totalità della fornitura oggetto del capitolato.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016, **quando il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uni dei metodi indicati all'art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016.

Si procederà alla verifica di tali congruità secondo quanto previsto ai commi 5, 6, 7 del medesimo art. 97 del Nuovo Codice.

15. CONTRIBUTO PER AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno provvedere al pagamento della somma di €. 140,00, a titolo di contributo a favore **dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** secondo quanto previsto dalla delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016

“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle Istruzioni operative emanate dall’AVCP – Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, che prescrive quanto segue.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all’offerta.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il seguente CIG: **7088132F8D**

A riprova dell'avvenuto pagamento, le ditte concorrenti dovranno far pervenire con la documentazione di gara, pena l'esclusione, la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

16. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire non più tardi delle

ore 13.00 del giorno 18/ 07/2017

un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato a FARMACOM FABRIANO SRL Piazza del Comune, 1 - 60044 Fabriano (An) - con la seguente dicitura:

"Offerta per la gara d'appalto del giorno 19/ 07/2017 per l'affidamento della fornitura di specialità medicinali e parafarmaci per la durata di 3 anni".

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano presso l’Amministratore Unico Francesco di Trapani, Via Giacomo Brodolini, 73/A;

Sul plico dovrà essere incollato, inoltre, il codice a barre presente sul documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass.

Sul plico dovrà essere indicato altresì il codice ATECO.

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente disciplinare .

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: "A - Documentazione amministrativa" e "B - Offerta economica".

La busta "A - documentazione amministrativa"

dovrà contenere, a pena d'esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:

A) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, redatta in lingua italiana ed in competente bollo da € 16,00 redatta secondo **l'Allegato1** al presente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i necessari poteri, in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Nella domanda il concorrente dovrà inoltre:

precisare se partecipa alla gara come Impresa singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le quote / tipo di partecipazione di ciascuna Impresa, oppure in coassicurazione, indicando le quote di ritenzione del rischio che le coassicurate andranno a coprire.

Si precisa che:

- 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- 2) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE non ancora costituiti la domanda dovrà essere corredata dall'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- 3) I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016 devono indicare nella domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono e, per ciascuno di essi, quali servizi essi saranno chiamati a svolgere;
- 4) In caso di raggruppamenti già costituiti, alla domanda dovrà essere allegato originale o copia conforme dell'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza.
- 5) In caso di coassicurazione nell'istanza dovranno essere indicate l'impresa delegataria e le quote di ritenzione del rischio che le coassicurate andranno a coprire che sommate dovranno essere pari al 100%,
- 6) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito

- dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare, inoltre, oltre a tutti i dati concernenti informazioni ritenute essenziali sull'operatore economico e/o integrativi rispetto a quanto già riportato nel DGUE **Allegato 2** al presente disciplinare, quanto segue:

- a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- b) il domicilio presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della gara.

- B) **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**, di cui all'**Allegato 2** al presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, con la quale il concorrente attesta, tra l'altro, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del D.lgs. 50/2016.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente con allegato documento di identità.

Si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.07.2016 n°3 , ha adottato le *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.01.2016"*, pubblicate sulla G.U., Serie Generale n° 174 del 27.07.2016. Le suddette linee guida recano in allegato il modello DGUE adattato alla legislazione nazionale.

Si mette pertanto a disposizione dei concorrenti modello di DGUE (Allegato 2) adattato alle linee guida fornite dal Ministero dei Trasporti, specificando che lo stesso può essere utilizzato per le dichiarazioni di cui alla presente lett. B), mentre le dichiarazioni di cui alla successiva lett. C) potranno essere rilasciate utilizzando il modello (Allegato 3) al presente disciplinare.

In particolare il concorrente dovrà, tra l'altro, dichiarare:

- a) il numero e la data di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio. Per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza (PARTE IV – Lett. A del DGUE)
- b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandata semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, degli istitutori e dei procuratori muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi) (PARTE II – Lett. B del DGUE)

A seguito di pronuncia del Cons. Stato, ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23, il procuratore speciale se munito di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 (ora

abrogato, ma sostituito dall'art. 80 D. Lgs 50/2016), poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d'altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in se anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti. Quindi anche i procuratori speciali della Ditta, se muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, a prescindere o meno che sottoscrivano atti relativi alla gara in oggetto, sono tenuti in ogni caso alle dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 1, D. Lgs 50/2016 a pena di esclusione.

- c) l'assenza nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, 3° comma, D.lgs. 50/2016 (ivi compresi pertanto i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GURI) di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale anche riferita da un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 D.lgs. 50/2016 per i reati indicati dall'articolo 80, comma 1) D.lgs. 50/2016 (**articolo 80, comma 1, D.lgs. 50/2016**) (Parte III – Lett. A del DGUE);
- d) che non sussistono a carico dell'operatore economico le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia (**articolo 80, comma 2 D.lgs. 50/2016**) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
- e) Che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (PARTE III – Lett. B del DGUE) (**articolo 80, comma 4, D.lgs. 50/2016**)
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande)
- f) Di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo **80, comma 5, lett. a) del Codice** (PARTE III – Lett. C del DGUE);
- g) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice (articolo 80, comma 5, lett. b) del Codice) (PARTE III – Lett. C del DGUE);

Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice il concorrente dovrà presentare:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di

- autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5
(oppure)

Nei casi di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto
 2. dichiarazione, redatta secondo il modulo DGUE allegato al presente disciplinare, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto
 3. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la società Farmacom Fabriano s.r.l.u. a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
 4. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 5. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- h) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. *Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c) (PARTE III – Lett. C del DGUE);*
- i) di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla presente procedura di appalto o, in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni sulla concorrenza (**art. 80, comma 5, lett. d**) (PARTE III – Lett. C del DGUE);
 - j) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice o, in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza (**art. 80, comma 5, lett. e**) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
 - k) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f**) (PARTE III – Lett. D del DGUE) ;
 - l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h**) (PARTE III – Lett. D del DGUE);

- m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i**) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
- n) che l'operatore economico non si trova nelle condizioni di cui all'art. **80, comma 5, lettera I** del Codice: pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (PARTE III – Lett. D del DGUE);
- o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. **80, comma 5, lettera m**) del Codice (PARTE III – Lett. D del DGUE) e, in particolare:
- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- (oppure)**
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- (oppure)**
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
- p) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
- q) Di non trovarsi nelle condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (PARTE III – Lett. D del DGUE);
- r) Il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale richiesti al punto 10.2) e 10.3) del presente disciplinare (PARTE IV Lett. C e D del DGUE);

Si precisa che:

- le attestazioni di cui al presente articolo, **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazioni, aggregazioni di imprese di rete e GEIE** devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, **utilizzando ciascuno il DGUE**;
- le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, **utilizzando ciascuno il DGUE**;
- **l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice**, deve essere resa o riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, **compresi pertanto quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione

o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la suddette attestazione deve essere resa o riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di condanne, l'esclusione opera qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le attestazioni richieste dall'articolo 80 comma 1 del Codice anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati dal comma 3, le stesse dovranno essere rese personalmente dagli interessati utilizzando l'**allegato 4** al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6, del Codice la stazione appaltante escluderà l'operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una situazione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo decreto, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Limitatamente alle ipotesi di cui al comma 5 art. 80, lett. a) e c) D.lgs. 50/2016 non saranno considerate situazioni che si siano verificate oltre il termine di cinque anni decorrente dalla pubblicazione del bando di gara sulla GUUE.

C) **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE** in carta semplice, rese ai sensi del d.p.r. 445/2000, con allegato documento di identità, come da **modello Allegato 3** con la quale il legale rappresentante, attesta:

1. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) dei soggetti di cui al comma 3 D.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) e che per essi non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 o, qualora ricorrono, che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n°78;

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
4. Di impegnarsi a rispettare e di essere a conoscenza di tutti gli obblighi e le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Fabriano e la Prefettura di Ancona in data 27/11/2015, consultabile sul sito internet della società Farmacom Fabriano s.r.l.tra la documentazione relativa alla presente procedura di gara e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
5. nell'ambito del suddetto Protocollo di legalità, di essere a conoscenza e di accettare la clausola espressa, che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, la risoluzione immediata del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;
6. Nell'ambito del suddetto Protocollo di legalità, di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 de D.L. 26/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, la risoluzione immediata del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuali;
7. Nell'ambito del suddetto Protocollo di legalità, a dare comunicazione tempestiva alla So. Farmacom Fabriano s.r.l. ed alla Prefettura di Ancona di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'aggiudicatario, degli organi sociali e dei dirigenti dell'impresa, e di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativi inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
8. Di essere a conoscenza, nell'ambito del suddetto Protocollo di legalità, che la Soc. Farmacom Fabriano s.r.l. si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore/concessionario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'appaltatore/concessionario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;
9. Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni del presente appalto in vigore per il periodo e nella località di svolgimento dell'appalto medesimo e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
10. Di aver preso piena ed integrale conoscenza della natura dell'appalto, di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel bando e disciplinare di gara, della normativa vigente in materia e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni;
11. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
 - della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

(eventuale in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:

OVVERO

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, d.lgs. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice, d.lgs. 50/2016;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni sostitutive:

- a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

I modelli DGUE e gli allegati 3 e 4 prevedono l'inserimento di dati; è possibile l'utilizzo di modelli alternativi, la cui eventuale omissione di dati richiesti dalla documentazione di gara, equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui:

- la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
- la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;
- il dato o il documento mancante (ad es. fotocopia documento di identità da allegare all'istanza) sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nella documentazione amministrativa presentata.

D) **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE** (**allegato 4**) da presentare nel caso in cui il legale rappresentante non sia in grado di rendere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80, comma 1 D.lgs. 50/2016 anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo (compresi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI), conformemente all'allegato 4 al presente disciplinare.

E) **CAUZIONE PROVVISORIA** da prestare a favore della FARMACOM, dell'importo di Euro 82.000,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell'importo preso a base d'asta costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs 1.09.93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, contenente, **a pena di esclusione**, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile** e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della Farmacom.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, e sarà ad esso svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale fidejussoria bancaria o assicurativa la scheda tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1. – scheda tecnica 1.1., (contenete tra l'altro l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile);

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio e sottoscritta da tutte le imprese medesime (deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 126 del 09/05/2007).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per usufruire di tali benefici l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione contenuta nella busta "A", **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della certificazioni possedute. **In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, per poter usufruire del suddetti benefici, le certificazione di qualità dovranno essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara.**

- F) **CAPITOLATO SPECIALE** A pena di esclusione, il capitolato speciale d'appalto deve essere debitamente sottoscritto su ogni foglio dal legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute.
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, il contratto e il capitolato vanno firmati da tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento.
- G) **RICEVUTA DEL VERSAMENTO** del contributo di **€. 140,00** a favore **dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** previsto dalla delibera della stessa Autorità n. 1377/2016 e secondo le modalità previste dal precedente punto 15 del presente disciplinare.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.
- H) **DOCUMENTO "PASSE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- I) **(Solo nel caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016) a pena di esclusione LA DOCUMENTAZIONE** prevista dall'art. 89 comma 1) del D. Lgs. 50/2016, rispettando scrupolosamente le prescrizioni ed indicazioni di cui al medesimo articolo ed al punto 12. del presente disciplinare.

La Busta "B - Offerta economica "

La Busta "B- offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, **l'offerta economica, redatta in competente bollo** predisposta secondo lo schema allegato al presente disciplinare (**Allegato 5**) sottoscritta dal Legale Rappresentante, la quale dovrà contenere la **percentuale di sconto offerta**, in cifre ed in lettere, da applicarsi sulla fornitura di ogni specialità medicinale e parafarmaci.

Dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, cioè una dichiarazione in bollo competente (**€.16,00**), predisposta secondo lo schema allegato al presente disciplinare (**Allegato 5**), contenente la percentuale di ribasso offerta, in cifre ed in lettere, da applicarsi sull'importo preso a base di gara.

In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso percentuale offerto espresso in lettere.

L'offerta dovrà inoltre riportare obbligatoriamente l'importo stimato dei costi aziendali dell'operatore economico, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs n. 50/2016.

In caso di raggruppamento di imprese o consorzi di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate e nel caso di consorzio non ordinario da tutte le imprese adibite all'esecuzione delle prestazioni, nonché dal consorzio stesso.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plachi relativi all'offerta tecnica o economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l'inserimento all'interno della Busta "A) - documentazione amministrativa" comporterà l'esclusione del concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno della Busta B).

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dell'art. 83, comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nel presente disciplinare di gara e nella legge.

Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a **7 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Le irregolarità essenziali non sanabili, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, sono le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

18. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:

La documentazione per partecipare alla gara: bando di gara, istanza di ammissione ecc. sono reperibili **sul sito internet** : www.farmacafarmacofabriano.it.

Tutta la suddetta documentazione è consultabile e ritirabile anche presso l'ufficio dell'Amministratore unico (tel. 0732.5898), ubicato in Via G. Brodolini n. 73/a – Fabriano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, fino al giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte indicata dal presente bando.

Tutte le informazioni inerenti la gara e la documentazione per partecipare ad essa potranno essere richieste alla Farmacom Fabriano srl - Ufficio dell'Amministratore unico (tel. 0732.5898), mentre le informazioni relative alla parte tecnica del Capitolato speciale di appalto potranno essere richieste al n. 0732/3308 Dott.ssa Laura Morbiducci;

Le informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di gara devono essere richieste alla Farmacom per iscritto, a mezzo P.E.C. all'indirizzo farmacofabriano@legalmail.it o per fax (numero 0732 – 4718).

La stazione appaltante provvederà a rispondere a mezzo P.E.C. o tramite fax, a tutti i quesiti pervenuti almeno 7 (sette) giorni prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

19. DATA GARA, ESAME DOCUMENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

La procedura aperta avrà luogo in prima seduta pubblica,

**nella sede del Comune di Fabriano, in Fabriano,
P.le XXVI settembre 1997 – uffici della Centrale Unica di Committenza**

il giorno 19 / 07 / 2017,

con inizio alle ore 10,00 per l'esame della documentazione amministrativa e conseguente ammissibilità delle offerte e all'apertura della busta "B – Offerta economica". Alla seduta può assistere chiunque ne sia interessato. La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.

Si procederà inizialmente alla verifica della correttezza dell'offerta presentata ed alla individuazione di eventuali offerte anomale secondo quanto previsto dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di individuazione di offerte anormalmente basse queste verranno sottoposte a verifica secondo quanto disposto dal medesimo art. 97 del D. Lgs 50/2016.

Escluse le eventuali offerte giudicate anomale, la Commissione di gara, successivamente (in una nuova seduta aperta al pubblico), attribuirà il punteggio sulla base delle offerte rimaste in gara e procederà a formare la graduatoria dei concorrenti ed aggiudicando la fornitura di che trattasi al concorrente la cui offerta avrà presentato l'offerta con il minor prezzo, ottenendo il punteggio più elevato.

La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a mezzo PEC o fax.

Nel caso non venga individuata alcuna offerta anomala, si procederà all'assegnazione del punteggio finale, verrà, quindi, stilata la graduatoria e si procederà all'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria;

In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, alla riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale.

20. VALIDITA' OFFERTA

Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti alla stipula del contratto. L'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine.

21. SPESE PUBBLICAZIONE BANDO A CARICO AGGIUDICATARIO

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere alla Farmacom, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, oltre alle spese di pubblicazione del bando di gara sui due principali quotidiani a diffusione nazionale e sui due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del Decreto datato 2/12/2016 del "Ministero Infrastrutture e Trasporti" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/1/2017, per un importo stimato di **€ 4.800,00 - IVA inclusa.**

L'importo effettivo verrà comunque comunicato sulla base delle fatture presentate dai concessionari delle inserzioni autorizzati dall'Istituto Poligrafico dello Stato (IPS).

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario la Farmacom Fabriano srl CODICE IBAN IT 84 R 08731 2110 0000060102631 (Banca di Credito Cooperativo di Pergola) – con la seguente causale: "*Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 7088132F8D*".

22. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che la Farmacom dovesse eventualmente sostenere durante il contratto di fornitura per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della medesima, dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Nel caso l'offerta di gara presentasse un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile** e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della Farmacom Fabriano s.r.l..

Resta salvo per la Farmacom l'applicazione di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Appaltatrice avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto.

La garanzia fideiussoria è, alla fine di ogni anno, progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito a seguito di expressa richiesta da parte dell'aggiudicatario e solamente in caso di regolare esecuzione della fornitura fino alla data della richiesta.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

23. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti indicati al punto 12. del presente disciplinare.

In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, alla riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa, L'aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento emesso dalla Farmacom.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica. La stipula dovrà avvenire mediante modalità elettronica ai sensi di legge. L'aggiudicatario dovrà essere, pertanto, munito di firma elettronica digitale.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di stipulazione e di registrazione del contratto, compresi i diritti di segreteria.

La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva divenuta efficace, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario; il servizio potrà avere inizio anche sotto le riserve di legge in caso d'urgenza previa redazione di apposito verbale di consegna.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà:

- a) prestare la cauzione definitiva;
- b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
- c) nel caso di ATI, presentare copia conforme dell'atto costitutivo.

24. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'Appalto, è vietata la cessione o il subappalto del servizio affidato.

25. FACOLTA' DELLA FARMACOM IN CASO DI ATTIVAZIONE CONVENZIONI CONSIP

La Farmacom si riserva la piena facoltà di:

- di procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali regionali, aventi parametri prezzo-qualità più convenienti rispetto a quelle della migliore offerta eventualmente individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;
- di valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo/qualità di cui all'art. 26, c. 3, L. n. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato.

26. INADEMPIMENTO E POSSIBILITA' DI ESECUZIONE DI NUOVO CONTRATTO

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore si applica l'art.108 del D. Lgs. 50/2016.

27. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Farmacom e la Ditta Aggiudicataria in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Ancona.

28. DISPOSIZIONI FINALI

La Farmacom si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche in capo a soggetti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione, mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione dell'offerta, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed aver adottato specifica determinazione di aggiudicazione definitiva.

Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo, anche nel caso in cui ragioni di pubblico interesse comportino variazioni agli obiettivi perseguiti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per l'appalto di forniture, nonché al capitolato d'onori.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno tramite fax e/o p.e.c..

29. INFORMAZIONE EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dalla Stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle altre informazioni.

Si precisa che il soggetto attivo della raccolta dei dati è la FARMACOM Fabriano s.r.l.u, per cui la procedura di gara è stata indetta e all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 è la Dott.ssa Laura Morbiducci, quale Dirigente Farmacie comunali, mentre il responsabile della procedura di gara è il rag. Francesco Di Trapani, quale Amministratore Unico Farmacom